



S E N T E N Z A N . 6 4 / 2 0 2 6

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O

L A C O R T E D E I C O N T I

S E Z I O N E G I U R I S D I Z I O N A L E R E G I O N A L E P E R L A C A M P A N I A

in persona del giudice monocratico Eugenio MUSUMECI ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

riguardo al giudizio pensionistico iscritto nel registro di segreteria con il n° 73455

P R O P O S T O D A

(OMISSIS), nato (omissis), rappresentato e difeso dagli avvocati Gabriele de Götzen e Gloria De Sabbata (entrambi del foro di Venezia), nonché elettivamente domiciliato presso la Segreteria di questa Sezione;

N O N C H É P R O S E G U I T O D A

(OMISSIS), nata a (omissis);

(OMISSIS), nata a (omissis);

(OMISSIS), nato a (omissis);

tutti e tre rappresentati e difesi dagli avvocati Gabriele de Götzen e Gloria De Sabbata (entrambi del foro di Venezia), nonché elettivamente domiciliati presso la Segreteria di questa Sezione;

C O N T R O

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso dal dirigente *pro tempore* dell'ufficio VII della direzione centrale per i servizi di ragioneria del dipartimento della pubblica sicurezza, nonché domiciliato a Roma presso la sede del predetto ufficio;

E C O N T R O

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), in persona del presidente *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avv. Nicola Di Ronza (iscritto nell'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati presso il tribunale di Napoli), nonché elettivamente domiciliato a Napoli in via Alcide De Gasperi n° 55 presso l'Avvocatura regionale INPS.

§ § §

F A T T O

1. Con ricorso depositato presso questa Sezione il 24 dicembre 2021 (omissis), *ex* dipendente della Polizia di Stato a cui era stato riconosciuto lo *status* di “vittima del dovere”, ha evidenziato di esser stato collocato in congedo a far data dal 27 gennaio 2017; e di esser titolare di pensione privilegiata in prima categoria, con assegno di superinvalidità ai sensi della tabella E lettera A n° 3. Egli ha lamentato che, nonostante plurime istanze da lui presentate nel 2019 tanto all'INPS quanto al Ministero dell'Interno, quest'ultimo aveva negato una specifica ascrizione a classifica per una patologia psichiatrica; e neppure si era partitamente pronunciato riguardo ad un'altra infermità, costituita da “esiti estetico - cicatriziali deturpanti”. Mentre l'INPS, pur avendo evaso quelle istanze attribuendogli l'assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza ed accompagnamento in luogo del secondo e del terzo accompagnatore (d'ora in poi: l'assegno integrativo), ne aveva fissato la decorrenza al 1° novembre 2019, anziché dalla data in cui egli era stato congedato.

Perciò, censurando diffusamente ciascuna di tali statuizioni, il (omissis) ha domandato che la patologia psichiatrica sia ascritta in sesta categoria, con conseguente cumulo alla pensione privilegiata sin dalla data del congedo; che analogamente avvenga per gli esiti cicatriziali, in tal caso con ascrizione in settima categoria; e che, infine, l'assegno integrativo venga antergato dalla data del congedo.

Poi, con atto depositato il 20 settembre 2024, l'odierno giudizio è stato

proseguito dai tre eredi del (omissis), deceduto l'8 marzo di quello stesso anno: venendo ivi reiterate le domande originarie.

2. Nel frattempo, con comparsa depositata il 12 settembre 2024, si è costituito l'INPS, resistendo alla pretesa attorea ed altresì eccependo la prescrizione quinquennale dell'eventuale conseguente credito; nonché sostenendo che già nel 2016 il *de cuius* avrebbe potuto richiedere l'assegno integrativo.

3. Con comparsa prodotta il 19 settembre 2024 si è costituito anche il Ministero dell'Interno, resistendo a sua volta alla domanda attorea, nonché evidenziando che la più favorevole pensione privilegiata eventualmente spettante al (omissis) sarebbe venuta a cessare in coincidenza con il suo decesso.

4. Dopo che l'udienza del 25 settembre 2024 si era conclusa con una riserva istruttoria, quest'ultima è stata sciolta con ordinanza emessa il 1° marzo dell'anno successivo: tramite cui è stata demandata una consulenza tecnica d'ufficio al Collegio Medico Legale presso il Ministero della Difesa (in sigla: CML), onde accertare la classifica tanto della patologia psichiatrica quanto degli esiti cicatriziali lamentati dal (omissis), in dipendenza del sinistro occorsogli il 24 settembre 2015.

Poi, ovviamente su base meramente documentale, il 16 aprile 2025 il CML ha depositato la propria relazione preliminare, ascrivendo rispettivamente in sesta ed in ottava categoria le due infermità in questione; e, in assenza di osservazioni da alcuna delle parti, con nota del 18 giugno 2025 ha confermato quelle conclusioni. Mentre, all'udienza del 1° luglio 2025, è stato assegnato alle parti termine per memoria conclusionale: che, peraltro, è stata prodotta soltanto dall'INPS e dagli eredi del (omissis), rispettivamente l'11 ed il 29 di quello stesso mese.

Infine all'udienza del 3 settembre 2025 la causa è stata discussa dalle parti e trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo riportato in calce alla

presente sentenza.

D I R I T T O

5. Come nitidamente evidenziato nella relazione dal CML, la vicenda sostanziale è scaturita da un conflitto a fuoco verificatosi il 24 settembre 2015, in conseguenza del quale il (omissis) ha riportato molteplici gravissimi postumi: con complessiva ascrizione in prima categoria, per la pensione privilegiata concessagli a decorrere dalla data di suo congedo dal servizio. Invece, di due di quelle conseguenti patologie, l'odierno ricorrente domanda una distinta considerazione tabellare.

Orbene il CML, motivatamente ed in assenza di osservazioni critiche sotto alcun profilo, ha ascritto in sesta categoria la patologia psichiatrica: qualificandola alla stregua di un “disturbo post - traumatico da stress cronicizzato con depressione maggiore” ed assimilandola alla previsione di cui al n° 17 di tale categoria, cioè ad una psico - nevrosi di media entità. Mentre, riguardo agli “esiti cicatriziali della regione retroauricolare e nucale sinistra, giugulare e sovrascapolare destra”, il consulente tecnico d'ufficio ha evidenziato che essi, oltre a non aver interessato il volto del (omissis) bensì la parte retrostante del capo ed altre zone corporee, “... appaiono di dimensioni contenute, ben epitelizzati, non retratti né retraenti ...”. Ciò, ragionevolmente, implica pure l'assenza di quegli apprezzabili disturbi funzionali contemplati al n° 1 della settima categoria; e, quindi, legittima non più che l'ascrizione in ottava categoria, per tali esiti cicatriziali.

6. Purtuttavia è palese che entrambe le patologie oggetto del contendere rivestono valenza ben distinta rispetto sia all'infermità vertebrale, sia a quella neurologica: dalle quali è scaturita la concessione della pensione privilegiata, in capo al (omissis). E, nonostante l'indubbia minor gravità di quelle odierne patologie, va riconosciuta a ciascuna di esse una specifica ascrizione categoriale.

In proposito il secondo comma dell'art. 72 del D.P.R. n° 1092/1973 sancisce che, “qualora le infermità o lesioni siano più di due, il trattamento complessivo è determinato aggiungendo alla categoria alla quale è ascritta l'invalidità più grave quella risultante dal complesso delle altre infermità o lesioni, in base a quanto stabilito dalla tabella F-1 di cui al precedente comma”. Perciò, visto che dal cumulo di un'infermità in sesta e di un'altra in ottava categoria la tabella in questione fa scaturire la quinta categoria, in quest'ultima al (omissis)va attribuito il relativo assegno. Mentre la decorrenza di tale cumulo permane quella del 27 gennaio 2017 già riconosciutagli per la pensione privilegiata, cioè a far data dal suo congedo dal servizio: perché è stata presentata il 14 gennaio 2019 la relativa istanza (all. 1 al ricorso), cioè entro il limite del biennio dalla decorrenza della pensione privilegiata sancito dal terzo comma dell'art. 191 del predetto D.P.R. n° 1092/1973.

Infine è palese come, tra il *dies a quo* della pensione stessa e la proposizione dell'odierno giudizio, non sia compiutamente trascorso il termine di prescrizione quinquennale. Perciò l'INPS ed il Ministero dell'Interno, in solido tra loro, vanno condannati a pagare ai tre eredi del Barbato, *pro quota hereditatis*, i ratei dell'assegno di cumulo in questione via via maturati dal 27 gennaio 2017 sino alla data di morte del (omissis)stesso, con l'aggiunta degli interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al di dell'effettivo soddisfo.

7. Invece va rigettato il capo di domanda concernente la decorrenza dell'indennità in luogo del secondo e del terzo accompagnatore, quale contemplata dal primo periodo del terzo comma dell'art. 3 della legge n° 111/1984: che, ad un invalido a cui sia stato concesso l'assegno di superinvalidità riguardo alle patologie indicate al numero 3 della lettera A della tabella E allegata al D.P.R. n° 834/1981,

qual era appunto il (omissis), attribuisce la facoltà di "... chiedere l'assegnazione di altri due accompagnatori militari e, in luogo di ciascuno di questi, ..., a domanda, ottenere la liquidazione di un assegno a titolo di integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento".

Orbene l'esplicita necessità di un'istanza amministrativa, onde poter conseguire quest'ultima obbligazione pecuniaria, ne dimostra la valenza alternativa rispetto all'assegnazione del secondo e del terzo accompagnatore militare, in aggiunta al primo accompagnatore previsto dal secondo comma di quel medesimo art. 3. Perciò, fintantoché manchi quell'istanza di tramutamento, non vi è titolo all'indennità in questione: la quale, ontologicamente, non può venir concessa in via retroattiva (*ex plurimis*: Seconda sezione giurisdizionale centrale d'appello, sentenza n° 107/2025).

D'altronde nulla impediva al (omissis)di chiedere quel tramutamento: semplicemente partendo dal presupposto secondo cui, concretamente, la propria invalidità andava ricondotta ad una di quelle di cui al terzo comma dell'art. 3; nonché dolendosi dell'iniziale sua mancata ascrizione nella lettera A della tabella E.

Rettamente, quindi, quell'assegno integrativo gli è stato riconosciuto soltanto dal primo giorno del mese successivo all'istanza presentata il 7 ottobre 2019.

8. La soccombenza reciproca giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite e di quelle della consulenza tecnica d'ufficio, fra tutte le parti.

P . Q . M .

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando in relazione al giudizio n° 73455, proposto da (omissis)contro l'INPS ed il Ministero dell'Interno, nonché proseguito da (omissis), (omissis)e (omissis):

- 1) dichiara il diritto di (omissis)all'assegno per cumulo di infermità, in quinta categoria e con decorrenza dal 27 gennaio 2017, in relazione alle patologie

“disturbo post - traumatico da stress cronicizzato con depressione maggiore” ed
“esiti cicatriziali della regione retroauricolare e nucale sinistra, giugulare e
sovrascapolare destra”;

- 2) condanna il Ministero dell'Interno e l'INPS, in solido tra loro, a pagare ad
(omissis), (omissis)e (omissis)*pro quota hereditatis* i ratei dell'assegno di cui al
punto 1 via via maturati dal 27 gennaio 2017 in poi, con l'aggiunta degli
interessi legali (o, se eccedente rispetto a questi ultimi, della rivalutazione
monetaria) dalla data di maturazione di ciascun rateo fino al dì dell'effettivo
soddisfo;
- 3) rigetta il capo di domanda concernente la decorrenza dell'assegno a titolo di
integrazione dell'indennità di assistenza e di accompagnamento in luogo del
secondo e del terzo accompagnatore militare;
- 4) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite e quella della
consulenza tecnica d'ufficio;
- 5) fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della presente sentenza.

Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 3 settembre 2025.

IL GIUDICE

(Eugenio Musumeci)

Depositata in segreteria il giorno 16.03.2026

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli